



# STATUTO

## ARTICOLO 1 *Costituzione e sede*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno  
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno  
ALL N. 1 ..... ALL'ATTO REG.TO  
AL N. 599 .....

1. E' costituita l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Tabgha - Insieme per Accogliere - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno, Via Lungo Castellano Sisto V, 56; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
3. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 2 *Carattere dell'associazione*

1. L'associazione è di ispirazione cattolica.
2. L'associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
3. L'associazione persegue inoltre, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

## ARTICOLO 3 *Durata dell'associazione*

1. La durata dell'associazione è illimitata.

## ARTICOLO 4 *Scopi dell'associazione*

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui al sopracitato art. 2, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
  - **prestazioni socio-sanitarie;**
  - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del **bullismo** e al contrasto della **povertà educativa;**
  - **servizi strumentali ad enti del terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
2. In particolare l'Associazione si propone lo svolgimento di attività nel settore dei servizi alla persona, ed in particolare dell'affido familiare, del sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie e del supporto ai neomaggiorenni.
3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  - a) svolgere attività di promozione dell'affido familiare nel territorio e di informazione circa la realtà dei minori in difficoltà, attraverso la distribuzione di materiale divulgativo, la diffusione di testimonianze ed esperienze e l'organizzazione di convegni, incontri e seminari;

- b) svolgere, in accordo e collaborazione con gli enti locali preposti, attività di informazione e corsi di formazione riconosciuti per famiglie e operatori del settore;
- c) prestare assistenza e accompagnamento nell'iter di inserimento dei minori presso il nucleo affidatario, occupandosi dell'organizzazione degli incontri conoscitivi e del successivo percorso garantendo sostegno professionale, affiancamento e monitoraggio;
- d) favorire scambi di esperienze attraverso l'organizzazione di incontri tra famiglie;
- e) collaborare con case-famiglia e comunità educative per minori, proponendo percorsi formativi per il personale volontario che opera presso di esse e mettendo a disposizione una rete di coppie o singoli disposti a sostenere l'affidamento familiare e l'accompagnamento dei neomaggiorenni nei percorsi di semiautonomia;
- f) realizzare programmi di accompagnamento psico-sociale agli adolescenti e ai giovani neomaggiorenni in uscita dalle comunità per minori, ponendo particolare attenzione a soggetti portatori di disabilità psicofisica, prevedendo percorsi di semi-autonomia, di supporto scolastico, di orientamento professionale e progetti di inserimento lavorativo e borse lavoro;
- g) aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro aventi scopi e/o finalità analoghe;
- h) stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere finalizzati al perseguimento dei propri scopi associativi;
- i) svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.

- 5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
- 6. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 7. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 8. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
- 9. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli enti del terzo settore e le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

## **ARTICOLO 5**

### *Requisiti dei soci*

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

## **ARTICOLO 6**

### *Ammissione e diritti dei soci*

- 1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

1. indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
7. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
8. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
10. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

## **ARTICOLO 7**

### *Tipologia di soci*

1. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci
  - Onorari
  - Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

## **ARTICOLO 8**

### *Diritti e doveri dei soci*

1. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.
2. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

## **ARTICOLO 9**

*Sanzioni disciplinari*

1. Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
  - a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi
  - b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio
  - c) espulsione.

## **ARTICOLO 10**

*Perdita della qualifica di socio*

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
  - a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
  - b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) per delibera di espulsione;
  - d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
  - e) per morte.

## **ARTICOLO 11**

*Organi dell'Associazione*

1. Organi dell'associazione sono:
  - l'assemblea generale dei soci;
  - il consiglio direttivo;
  - il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

## **ARTICOLO 12**

*Partecipazione all'assemblea*

1. L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  - a) per decisione del consiglio direttivo;
  - b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

### **ARTICOLO 13**

#### *Convocazione dell'assemblea*

1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o via mail o con SMS nonché per affissione nella Sede Sociale.  
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.  
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ARTICOLO 14**

#### *Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*

1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.  
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
2. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
3. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.
5. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
6. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.
7. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
8. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
9. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
11. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **ARTICOLO 15**

#### *Forma di votazione dell'assemblea*

1. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

## **ARTICOLO 16**

*Compiti dell'assemblea*

1. L'assemblea in sede ordinaria:
  - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
  - b) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
  - c) discute ed approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, insieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
  - d) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  - g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - i) discute e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in sede straordinaria:
  - a) delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
  - b) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  - c) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
  - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
3. E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

## **ARTICOLO 17**

*Compiti del Consiglio Direttivo*

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:
  - a) convocare l'assemblea;
  - b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
  - c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
  - d) dare esecuzione alle delibere assembleari;

- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- i) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- l) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- m) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- n) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- o) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- p) redigere l'eventuale regolamento interno;
- q) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- r) irrogare le sanzioni disciplinari.

## ARTICOLO 18

### *Composizione del Consiglio Direttivo e potere generale di rappresentanza*

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea ordinaria.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e svolgono la loro attività gratuitamente.
4. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.
6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.
7. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
8. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
9. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
10. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
11. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
13. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

## **ARTICOLO 19**

### *Riunioni del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
6. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
7. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **ARTICOLO 20**

### *Compiti del Presidente*

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
6. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

7. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

## **ARTICOLO 21**

### *Nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti*

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

## **ARTICOLO 22**

### *Segretario dell'Associazione*

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

## **ARTICOLO 23**

### *Il Tesoriere-Economo*

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

## **ARTICOLO 24**

### *Patrimonio dell'Associazione*

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

## **ARTICOLO 25**

### *Entrate dell'associazione*

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:  
dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;  
dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;  
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;  
da versamenti volontari degli associati;  
da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;  
da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;  
da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;  
da donazioni e lasciti;  
da contributi di imprese e privati;  
da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;  
da proventi derivanti da convenzioni;  
da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

#### **ARTICOLO 26**

*Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo sociale*

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### **ARTICOLO 27**

*Durata del periodo di contribuzione*

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **ARTICOLO 28**

*Diritti dei soci al patrimonio sociale*

1. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
2. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto

versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## **ARTICOLO 29**

### *Disciplina di bilancio*

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
2. Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato.
4. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
6. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.
7. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
8. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
9. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

## **ARTICOLO 30**

### *Procedura di scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 D. Lgs. 117/2017.

## **ARTICOLO 31**

### *Clausola compromissoria*

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà

scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

## ARTICOLO 32

### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Giorgio Albertini

Carlo Deppa

Renzo Neri

Claudia D'Amico

Anna Silvia Cipriotti

Alessandra Alessandrini

Aurora Maria Leporetti